COMUNE DI ROVIGO

Settore Politiche Sociali e per la Famiglia,
Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro,
Pari Opportunità, Sussidiarietà, Istruzione e Università,
Affari Generali, Elettorale, Patti di Collaborazione
Unità Politiche per la Casa

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AMBITO TERRITORIALE: COMUNE DI ROVIGO
ANNO 2025

Il Comune di Rovigo indice, ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale del 03/11/2017 n. 39 e dell'art. 4 del Regolamento regionale in materia di Edilizia Residenziale Pubblica n. 4 del 10/08/2018, il presente Bando di concorso per l'anno 2025 **per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di validità della graduatoria nell'ambito territoriale del Comune di Rovigo,** in esecuzione della Deliberazione di C.C. 58/2025 del 08/07/2025 e della Determinazione n. 3430/2025.

Coloro i quali hanno già presentato domanda negli anni precedenti e siano tuttora interessati all'assegnazione di un alloggio E.R.P., sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente Bando.
Sono tenuti altresì a presentare domanda coloro che hanno già avuto assegnazioni provvisorie e di emergenza abitativa in alloggi ERP (art. 44 LR n. 39/2017).

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

1) REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (art. 25 L.R. n. 39/2017)

1. La partecipazione al bando di concorso è consentita per il solo ambito territoriale del Comune di Rovigo a:

a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "*Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*";
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 08 gennaio 2007, n. 3 "*Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*";
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*";
e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*".

2. I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso (requisito così modificato a seguito della della sentenza n. 67/2024 della Corte Costituzionale);
b) non essere stati condannati per il reato di "*Invasione di terreni o edifici*" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;

c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 "*Regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*";

d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;

e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall' **ISEE-ERP 2025 del valore non superiore ad € 22.802,00** (aggiornato con Decreto regionale del Direttore U.O. Edilizia n. 13 del 18/02/2025);

f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

3. I requisiti devono sussistere in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere *b), c), d), f)* anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera *e)* deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.

2) NUCLEO FAMILIARE (art. 26 L.R. n. 39/2017)

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (unioni civili), o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

3) SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE (ISEE-ERP) (art. 27 L.R. n. 39/2017)

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 della L.R. 39/2017 e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018 e dalle successive specifiche di cui alla D.G.R. n. 272 del 08.03.2019.

L'indicatore ISEE-ERP sarà calcolato automaticamente con l'inserimento della domanda nella Piattaforma Regionale ERP (verrà inserito il protocollo dell'ISEE presentato).

L'ISEE presentato dovrà essere ordinario o corrente, privo di omissioni e in corso di validità. Nel caso in cui la composizione del nucleo familiare presente nell'ISEE non corrisponda a quella del nucleo familiare richiedente che concorre per il presente bando, in sede di presentazione della domanda, potranno essere tolti i nominativi indicati dal richiedente e verrà calcolato automaticamente dalla Piattaforma regionale ERP un particolare ISEE denominato "ISEE ESTRATTO".

*Ai fini della determinazione dell'ISEE-ERP, si considerano in **situazione di indigenza certificata** di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del Reg. reg. n. 4/2018, le situazioni in cui il nucleo familiare risulti assistito dai Servizi Sociali del Comune a fronte di una condizione economica disagiata ossia qualora, nel periodo intercorrente tra l'anno di riferimento della situazione reddituale considerata ai fini dell'ISEE e l'anno in corso, la famiglia si sia rivolta al Comune per ottenere un aiuto di tipo economico indipendentemente sia da una certificazione scritta di indigenza rilasciata dal Comune stesso sia dall'ammontare del sostegno riconosciuto (Deliberazione di Giunta Regionale n. 272/2019).*

4) CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER L'ASSEGNAZIONE (art. 28 L.R. n. 39/2017)

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal Regolamento regionale n. 4/2018 approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018, nonché dei punteggi definiti con Deliberazione di Consiglio Comunale di Rovigo n. 58 del 08/07/2025 attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare:

CONDIZIONI SOGGETTIVE

a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:

indicatore ISEE-ERP da € 00,00 a € 2.000,00	Punti 5
indicatore ISEE-ERP da € 2.000,00 a € 10.000,00	Punti da 5 a 1

b) presenza nel nucleo familiare di persone anziane:

di età compresa tra anni 65 e anni 75	Punti da 1 a 3
di età oltre i 75 anni	Punti 3

c) presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità:

con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*)	Punti 3
portatori di *handicap* ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992 (*)	Punti 5
() Le condizioni di cui al punto c) non sono cumulabili. In caso di compresenza nel nucleo di più persone con invalidità, non si produce accumulo di punteggi e viene considerato il singolo valore più favorevole.*	

d) genitore solo con figli a carico:

per i figli minorenni:

da 1 a 3 figli	Punti da 2 a 5
oltre i tre figli	Punti 5

per figli maggiorenni:

da 1 a 3 figli	Punti da 1 a 3
oltre i tre figli	Punti 3

e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

senza figli	Punti 3
con figli minori di età inferiore a quattro anni	Punti 7
con figli minori di età superiore a quattro anni	Punti 5

f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:

da dieci a trenta anni	Punti da 2 a 7
oltre i trenta anni	Punti 7

g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza	Punti 2

h) anzianità di collocazione in graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni	Punti da 1 a 5

CONDIZIONI OGGETTIVE

a) condizioni abitative improprie dovute a:

1. dimora procurata a titolo precario dall'Assistenza pubblica debitamente certificata dall'Ente che ha assegnato la dimora. *(Condizione di coloro che alla data di presentazione della domanda soggiornano, anche in maniera temporanea, in soluzioni abitative procurate dal Comune di residenza, quali: emergenza abitativa in ERP (art. 44 L.R. 39/2017), alloggi parcheggio del Comune di Rovigo ed altre modalità che rientrano*	Punti 10

in una collocazione abitativa provvisoria a titolo esemplificativo e non esaustivo: cohousing, gruppi appartamento, accoglienza alberghiera, ecc.). Rientrano in tale condizione anche coloro che al momento di presentazione della domanda sono ospiti dell'asilo notturno)	
2. coabitazione con altro o più nuclei familiari	Punti 1
3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di *handicap* motorio	Punti 2
4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente. Da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq 14)	Punti da 2 a 4
5. alloggio antigienico	Punti 2

Le condizioni succitate di cui ai punti 1, 3, 4, 5, sono attestate da certificato dell'autorità competente non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando.

b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo (*), non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole (**) previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate	Punti 12

(*) *Il Provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio non può essere reso mediante autocertificazione, ma deve essere prodotto al momento della presentazione della domanda.*

()** Ai sensi del DM *30/03/2016 - Situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. La sussistenza di cause di morosità incolpevole può essere autodichiarata e sarà oggetto di successivo controllo da parte dell'Ente.*

c) mancanza di alloggio da almeno un anno (*Situazione* documentata dal Certificato rilasciato dai Servizi Sociali del Comune di riferimento *di coloro che alla data di scadenza di presentazione delle domande del presente Bando si trovano senza dimora da almeno un anno, anche qualora accolti nei servizi di inclusione presso strutture per progetti di accoglienza e altre ospitalità in strutture del territorio)*	Punti 14

5) ULTERIORI CONDIZIONI IN RAPPORTO A PARTICOLARI SITUAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO STABILITE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 08/07/2025 (punteggio totale massimo = 8 punti, ai sensi dell'art. 28, punto 2 L.R. n. 39/2017 e art. 8, comma 4 del Regolamento regionale n. 4/2018)

CONDIZIONI INTEGRATIVE	
FATTISPECIE	**PUNTEGGIO**
Nuclei familiari inseriti in progetti sociali attivati o sostenuti dal Comune di Rovigo, quali: il Centro Antiviolenza, il SAI (per quest'ultimo solo per nuclei familiari con minori e per gravi documentate situazioni sanitarie) ed esperienze di co-housing o di alloggi temporanei attivati con la progettualità di Mediazione Abitativa.	Punti 8
Nuclei familiari che alla data di pubblicazione del Bando risultano residenti nel Comune di Rovigo e presi in carico dal Servizio Sociale Professionale dell'Ente.	Punti 3 se in presenza di soli adulti Punti 5 in presenza di minori

I nuclei familiari che sono in possesso delle condizioni oggetto delle riserve presentano la domanda ordinaria mediante la procedura prevista nel presente bando.
Gli alloggi da destinare alle riserve sono assegnati con le modalità previste meglio specificate e riportate al punto 15.

6) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve consegnare la seguente

documentazione:

- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente;
- fotocopia del codice fiscale in corso di validità proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente;
- fotocopia del titolo per il soggiorno in Italia proprio e di tutti i componenti del nucleo familiare se proveniente da Paesi terzi (per cittadini originari Paesi *extra UE*);
- nel caso in cui il **permesso di soggiorno** sia **biennale** è **obbligatorio presentare un contratto di lavoro/dichiarazione del datore di lavoro e/o un documento che attesti un lavoro subordinato o autonomo;**

In caso di permesso di soggiorno scaduto, sarà necessario allegare in un unico file, la scansione della ricevuta di richiesta di rinnovo unitamente alla scansione del permesso di soggiorno.

- fotocopia della certificazione ISEE ordinario o corrente, privo di omissioni ed in corso di validità;
- delega per il caricamento della domanda ERP nella piattaforma informatica della Regione Veneto *(solo per chi presenta domanda ai CAF)*;
- marca da bollo del valore di € 16,00 (*per ogni domanda telematica verrà richiesto di dichiarare l'assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo e di allegare la scansione della marca da bollo. Il richiedente dovrà provvedere ad annullare la predetta marca, impegnandosi a conservare l'originale per eventuali controlli, nella consapevolezza della responsabilità esclusiva del richiedente in merito all'obbligo di utilizzare una marca da bollo per ogni singola istanza);*

Informativa sul trattamento dei dati personali - si veda il punto 18 del presente Bando.

Qualora la domanda riguardi **specifiche condizioni soggettive e oggettive, il richiedente deve essere munito della seguente documentazione, propria e/o dei componenti del nucleo familiare,** da inserire autonomamente oppure, nel caso ci si rivolga ai CAF, da esibire al momento della presentazione della domanda:

- documentazione attestante la presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, rilasciata da parte degli organi competenti **(*)**;
- autodichiarazione di aver contratto matrimonio o unione civile o convivenza di fatto (Legge 20/05/2016, n. 76) da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del Bando;
- autodichiarazione di impegno a contrarre matrimonio o unione civile o convivenza di fatto (Legge 20/05/2016, n. 76) prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione con indicazione del periodo di residenza nel Veneto dalla data di nascita o di immigrazione specificando le date e i Comuni presso cui ha avuto la residenza l'intestatario della domanda, oppure in alternativa, dichiarazione di prestare attività lavorativa nella Regione Veneto, con indicazione del Comune, specificando le date ed i Comuni presso i quali si è prestata l'attività lavorativa;
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione con indicazione dell'anzianità di graduatoria;
- *per i richiedenti titolari di alloggio procurato a titolo precario dall'Assistenza Pubblica*: certificazione rilasciata dall'Ente che ha procurato l'alloggio – Comuni, Ulss, ecc. **(*) - ad eccezione del Comune di Rovigo, in quanto il Comune rilascerà la certificazione d'ufficio**;
- autodichiarazione di coabitazione con altro o più nuclei familiari;
- documentazione rilasciata dalle rispettive Autorità competenti attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in caso di portatori di handicap motorio. I documenti attestanti l'antigienicità ed il sovraffollamento non devono essere anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del Bando **(*)**;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio **(*)**, non intimato per inadempienza contrattuale, fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate;
 (il provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio non può essere reso mediante autocertificazione, ma deve essere prodotto al momento della presentazione della domanda. La sussistenza di cause di morosità incolpevole può essere autodichiarata e sarà oggetto di successivo controllo da parte dell'Ente);
- verbale di conciliazione giudiziaria, separazione o divorzio per l'assegnazione di un eventuale immobile e l'affidamento di eventuali figli **(*)**;
- ordinanza di sgombero **(*)**;

- certificazione di mancanza di alloggio da almeno un anno, rilasciata dal Comune di riferimento **(*)** - **ad eccezione del Comune di Rovigo in quanto il Comune rilascerà la certificazione d'ufficio**;
- *per i richiedenti in situazione di indigenza certificata:* certificazione che attesti la situazione di indigenza ai sensi della D.G.R.V. n. 272/2019, rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di residenza **(*) - ad eccezione del Comune di Rovigo in quanto il Comune rilascerà la certificazione d'ufficio**;

I documenti contrassegnati con (*) NON possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000. Tutti gli altri documenti potranno essere redatti sotto forma di autocertificazione.

7) RISERVE DI ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA (art. 44 L.R. n. 39/2017)
E' stabilita una riserva del 10% degli alloggi da assegnare annualmente per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, eventualmente elevabile previa autorizzazione regionale. La Regione Veneto con D.G.R. n. 475 del 02/05/2025 ha autorizzato detta elevazione al 15% per l'anno 2025.

8) RISERVE DI ALLOGGI PER FINALITÀ SOCIALI (art. 46 L.R. n. 39/2017 modificato dall'art. 11 L.R. n. 6/2025)
E' stabilita una eventuale riserva da assegnare annualmente per situazioni di fragilità sociale a favore delle aziende ULSS o dei Servizi Sociali del Comune ed a categorie di soggetti interessati da specifici progetti di *social housing* elaborati dai comuni sugli alloggi disponibili annualmente nella misura massima di 18 alloggi per i Comuni capoluogo.

9) RISERVE DI ALLOGGI PER LE FORZE DELL'ORDINE (art. 29 L.R. n. 39/2017)
E' stabilita una riserva del 10% degli alloggi da assegnare annualmente alle forze dell'ordine in servizio nel Veneto, sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla Prefettura territorialmente competente.

10) RISERVE DI ALLOGGI A FAVORE DI GIOVANI, COPPIE E FAMIGLIE MONOPARENTALI (art. 30 L.R. n. 39/2017)
Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento regionale n. 4/2018, il Comune di Rovigo ha individuato la percentuale degli alloggi da destinare alle finalità di cui all'art. 30 della L.R. n. 39/2017.
I nuclei familiari che sono in possesso delle condizioni oggetto delle riserve di seguito specificate presentano la domanda ordinaria mediante la procedura prevista dal Bando.
Gli alloggi da destinare alle riserve sono assegnati con la modalità prevista dall'art. 11 del Regolamento regionale n. 4/2018 e meglio riportate al punto 14 del presente Bando.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 08/07/2025, il Comune di Rovigo ha stabilito l'incidenza di alloggi da assegnare alle riserve, così come risulta nella tabella di seguito:

CONDIZIONE	% ANNUA
Persone che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando	8%
Coppie che abbiano contratto il matrimonio da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76; nell'ambito di detta riserva è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni e in ragione del loro numero	8%
Famiglie costituite da un unico genitore con uno o più figli a carico	8%

Gli alloggi da destinare alle riserve sono assegnati con la modalità prevista meglio specificata e riportata al punto 15.

11) MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
La raccolta delle domande avviene dal 13/10/2025 all' 11/12/2025 utilizzando esclusivamente uno dei due seguenti canali d'accesso:

Procedura ONLINE, utilizzando la piattaforma informatica regionale erp raggiungibile al *link* di seguito indicato: **https://erp.regione.veneto.it/Bandi**

Per avviare le operazioni è necessario avere a portata di mano le proprie credenziali SPID, il sistema pubblico di identità digitale, o C.I.E. (Carta d'Identità Elettronica).
Se non si è in possesso di credenziali SPID, è possibile visitare la pagina *https:/www.spid.gov.it/richiedi-spid* e attivarlo da uno degli *identity provider* certificati.

Recandosi personalmente presso uno dei Centri di Assistenza Fiscale sotto elencati convenzionati con il Comune di Rovigo, **previo appuntamento telefonico**:

Nomi CAAF	Indirizzo	Telefono per appuntamenti
CGIL Nordest	Via Calatafimi n. 1/B - Rovigo	Tel. 0425-1590040 dal lunedì al giovedì 8.30-12.30 e 14.30-18.30. venerdì 8.30-16.30
CISL	Viale Tre Martiri n. 87/A - Rovigo	Tel. 049-8753629 centralino unico di prenotazione dal lunedì al giovedì: dalle 9.00 alle 18.30. venerdì dalle 9.00 alle 18.00. (prenotazioni per tutte le sedi di Padova e Rovigo)
ACLI	Viale della Pace n. 67 - Rovigo	Tel.0425-29110 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00.
UIL Veneto Servizi	Viale Trieste n. 13 - Rovigo	Tel. 0425-422639 dal lunedì al giovedì 8.30-12.30 e 14.30-18.30 venerdì 8.30-12.30 e 13.00-17.00

La raccolta delle domande presso i Centri di Assistenza Fiscale avviene in modalità assistita; per poter beneficiare dell'assistenza del personale dei CAF, il partecipante deve sottoscrivere una delega per la compilazione della domanda. **A completamento della procedura verrà rilasciata la domanda presentata contenente i dati identificativi, l'ID della domanda e la data di presentazione della stessa, da conservare fino alla scadenza della graduatoria.**

Al Comune di Rovigo non può essere imputata alcuna responsabilità in merito ad un eventuale malfunzionamento o disservizio della Piattaforma regionale ERP. Resta, dunque, responsabilità del richiedente l'inserimento in autonomia di tutti i dati tramite portale regionale ovvero, per coloro che intenderanno avvalersi dei CAF, la responsabilità di fissare l'appuntamento nel rispetto delle disponibilità degli operatori CAF e la relativa consegna della documentazione richiesta a corredo della domanda.

12) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l'assegnazione di un alloggio E.R.P. dovranno essere presentate **dal giorno 13/10/2025 al giorno 11/12/2025 – ore 23.59 esclusivamente nelle due modalità sopra descritte.**

13) ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Comune di Rovigo procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria

provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per i Comuni ad alta tensione abitativa, per le ATER in quanto delegate da un numero superiore a 5 Comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.
Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare richiedente. In caso di ulteriore parità, l'ordine sarà stabilito sulla base della data di presentazione della domanda.
In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4 della Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.
Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.
Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.
La Commissione Alloggi decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.
La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.
La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

14) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI (art. 10 Regolamento regionale n. 4/2018)
L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39.
L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6 della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri:

Numero componenti	Superficie utile minima	Superficie utile massima	Numero camere max
1	28	45	1
2	45,01	65	2
3	65,01	75	2
4	75,01	80	3
5	80,01	95	3
6 o più	Oltre 95		4 o più

Qualora fossero disponibili per l'assegnazione più alloggi idonei al nucleo avente diritto, dovrà essere tenuta altresì conto la condizione economica del medesimo in relazione al canone ed alle spese accessorie.
Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, nei casi di presenza di handicappati gravi o di particolari condizioni degli assegnatari, purché la deroga consenta, a giudizio dell'Ente proprietario o delegato, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico.

15) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI RISERVATI (art. 11 Regolamento regionale n. 4/2018)
La gestione delle assegnazioni per le riserve previste dal bando sono specificate nei commi 6 e 7 dell'art. 24 della L.R. n. 39/2017, così come disciplinato dall'art. 11 del Regolamento regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018. Il numero degli alloggi riservati si ottiene applicando l'arrotondamento all'unità superiore, a partire dal decimale 0,5; non è prevista una gerarchia di rilevanza tra le riserve. Gli alloggi disponibili sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserve previste dal bando, secondo le caratteristiche strutturali dell'alloggio (numero di vani e

superficie utile), fino all'esaurimento del numero di alloggi riservati. Dopo aver assegnato gli alloggi riservati, l'ente proprietario procede alle assegnazioni nel rispetto della graduatoria generale sulla base dei criteri ordinari.

16) MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO (art. 4, comma 1, lettera *g)* Regolamento regionale n. 4/2018)

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi dell'art.7 del Regolamento regionale n.4/2018, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.07.2018 e secondo le successive specifiche di cui alla D.G.R. n. 272 del 08/03/2019.

Il contratto di locazione, ai sensi dell'art. 34, comma 1 della L.R. 03/11/2017 n. 39, avrà la durata di anni 5 (cinque) e sarà rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo alle seguenti condizioni:

permanenza dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 25, comma 3 della L.R. n. 39/2017;

assenza delle cause che determinano l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di cui agli articoli 31 e 32 della L.R. n. 39/2017.

17) PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il Comune di Rovigo provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

18) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Rovigo ed i CAF convenzionati tratteranno i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (Reg. UE n. 679/2016) e del D.Lgs. n. 196/2003, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 101/2008.

Titolare del trattamento dei dati	Comune di Rovigo comune.rovigo@pecveneto.it
Responsabile della protezione dei Dati	dpo@comune.rovigo.it

Il richiedente prende visione dell'informativa presso il CAF cui si rivolge al momento della presentazione della domanda e sottoscrive l'accettazione in formato cartaceo. **Per coloro che presentano la domanda autonomamente, l'informativa è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Rovigo e dovrà essere sottoscritta per presa visione e dovrà essere allegata alla domanda, utilizzando la sezione "documentazione aggiuntiva generica" del portale regionale ERP.**

19) RIFERIMENTI DEL COMUNE DI ROVIGO

- Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Pari Opportunità, Sussidiarietà ed Associazionismo, Istruzione e Università, Affari Generali, Elettorale, Patti di Collaborazione – Unità Politiche per la Casa
 Dirigente Sost.: Alfonso Cavaliere
 Numero di telefono: 0425/206.430-483-543
- Indirizzo e-mail: *ufficio.casa@comune.rovigo.it*
- Indirizzo PEC: *servizisociali.comune.rovigo@pecveneto.it*

IL DIRIGENTE Sost.
dott. Alfonso Cavaliere
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005